

COMUNE DI ARCUGNANÒ

Publicato all'Albo Comunale

dal giorno 26-9-00

al giorno 11-10-00

(Rif. N.) 828

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI

IMMOBILI

DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 29.06.2000

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del Comune nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto come disposto dall'art. 12, c. 2 della legge 15.05.1997 n. 127.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano in presenza di norme speciali. A titolo meramente esemplificativo si elencano quelle relative alla realizzazione di zone PIP, PEEP, quelle regolate dalle norme della edilizia residenziale pubblica, quelle disciplinate da bandi pubblici di concorso, le alienazioni di reti tecnologiche ad enti gestori disciplinate da leggi speciali, ecc...
3. Le norme del presente Regolamento si applicano anche al contratto di permuta in quanto compatibili. Le perizie di stima osservate dovranno essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.

ART. 2 – BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

1. Per le alienazioni di beni, immobili di interesse storico e artistico di proprietà del Comune, trovano applicazione le norme raccolte nel D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali.

ART. 3 – COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio, appartengono alla competenza del

Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera m) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione del Consiglio Comunale, appartiene al responsabile del servizio competente, il quale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi prefissati dall'amministrazione, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ALIENAZIONI

1. Di norma, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, il Comune programma le alienazioni che intende avviare nel corso dell'esercizio finanziario. Tale delibera vale come atto fondamentale programmatico ai sensi del precedente articolo 3, qualora ciascuno dei beni compreso nell'elenco dei beni da alienare sia accompagnato da apposita stima di cui al successivo articolo.
2. L'esperimento della gara viene effettuato nell'arco dei successivi 12 mesi.
3. I beni oggetto di alienazione debbono essere previamente identificati dall'Ufficio Tecnico Comunale, in modo che siano indicati:
 - a) la ubicazione, le colture, la qualità dei fabbricati, i diritti, le servitù, i confini e i dati catastali;
 - b) la qualità, la natura e la quantità delle pertinenze e degli accessori;
 - c) i miglioramenti apportati all'immobile dall'eventuale affittuario, dei quali quest'ultimo debba essere rimborsato;
 - d) il valore venale da porre a base della gara, dedotto il capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da accollarsi espressamente all'acquirente tra le condizioni speciali da indicare sull'avviso di gara.
4. Per casi particolari e in ogni caso quando il valore presunto del singolo bene immobile superi L. 1.000.000.000 la G.C. deve affidare la stima ad un esperto esterno che vi provvederà con perizia giurata.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Possono essere alienati soltanto i beni che siano nell'effettiva disponibilità del Comune come risulta dalla conservatoria dei Registri Immobiliari. Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione o altre cause.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si dispone l'alienazione del bene deve contenere:
 - a) la descrizione del bene oggetto della vendita con l'indicazione dei confini;
 - b) l'indicazione dei dati catastali:
 - partita catastale
 - per i terreni: reddito dominicale, reddito agrario e superficie
 - per i fabbricati: consistenza e rendita catastale.
 - c) l'indicazione degli oneri inerenti al bene;
 - d) il prezzo di stima dell'immobile.
3. La vendita, altresì, è effettuata con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:
 - a) la vendita si intende fatta a corpo o se del caso a misura, allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma con la quale l'immobile è posseduto e goduto dal Comune;
 - b) qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e godimento di tutto o in parte dell'immobile acquistato;
 - c) l'acquirente s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; gli obblighi dell'amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto;
 - d) l'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell'amministrazione rispetto all'immobile;
 - e) sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati sull'immobile dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti per deterioramenti arrecati;
 - f) il corrispettivo della vendita dovrà essere versato secondo i termini e le modalità preventivamente stabilite dall'amministrazione;

- g) la natura e l'entità delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi a presentare le offerte e per assicurare l'adempimento dei loro impegni, nonché il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.

ART. 6 – FORME DI GARA

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 127/97 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. I contraenti vengono individuati mediante:
 - a) asta pubblica, prioritariamente, con sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel Bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata;
 - b) licitazione privata, con il medesimo sistema di cui sopra;
 - c) trattativa privata per i seguenti casi:
 - asta o licitazione deserte, purchè il prezzo e le condizioni dell'asta non siano variati se non a tutto vantaggio del comune;
 - motivi di urgenza o quando ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le procedure ad evidenza pubblica. In questi casi la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nella delibera di Consiglio di cui ai precedenti artt. 3 e 4;
 - qualora, trattandosi di fondi interclusi, con un solo confinante o, comunque, immobili per i quali è presumibile non vi sono pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello della stima;
 - esistenza aventi diritto alla prelazione a condizione che il prezzo pagato non sia inferiore a quello della migliore offerta e maggiorato delle spese per la partecipazione alla gara sostenute dal vincitore e da rifondere allo stesso tramite il Comune;
 - alienazioni dirette ai confinanti di relitti ed appezzamenti di non rilevante estensione o di scarso valore commerciale per posizione o altre circostanze finalizzate alla eliminazione di situazioni

controverse o alla realizzazione dell'assetto della proprietà pubblica.

ART. 7 - INDIZIONE

1. La gara viene indetta con determinazione del responsabile, sulla base della deliberazione consiliare di programmazione di cui ai precedenti articoli. Detta determinazione deve possedere i requisiti previsti dall'art. 56 della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare la determinazione individua il bene come previsto dal precedente articolo, approva il bando di gara e impegna la spesa per le pubblicazioni e quant'altro necessario.
3. Nel caso di licitazione privata, con successivo provvedimento, il responsabile stabilisce quali soggetti ammettere e approva la lettera d'invito a presentare offerte.
4. Qualora si proceda per trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, il provvedimento approva la lettera d'invito, contenente tutti gli elementi del Bando.

ART. 8 – BANDO

1. Il Bando di gara deve contenere come requisiti minimi, i seguenti:
 - a) descrizione dei beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
 - b) il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;
 - c) i diritti e i pesi inerenti ai beni;
 - d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si intende procedere alle gare;
 - e) il luogo e l'ufficio presso cui si effettuano le gare;
 - f) gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di gara;
 - g) l'ammontare della cauzione;
 - h) il metodo di gara;

- i) l'indicazione se si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente;
- j) eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione economico finanziaria degli offerenti;
- k) per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il registro delle imprese;
- l) in caso di società, la composizione degli organi e di chi possiede la rappresentanza legale;
- m) la possibilità o meno di ammettere offerte per procura, anche per persona da nominare. In caso positivo dovranno essere osservate le norme di cui al successivo art. 11. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste s'intendono solidalmente obbligate;
- n) le modalità di presentazione dell'offerta, se esclusivamente a mezzo posta, con raccomandata A.R., o anche in altre maniere, compresa la consegna a mano con ricevuta dell'ufficio protocollo del Comune;

ART 9 – PUBBLICITA' DEGLI AVVISI GARA

1. Gli avvisi degli incanti vengono resi noti mediante pubblicazione degli stessi con le seguenti modalità:
 - a) all'albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni;
 - b) all'albo pretorio della Provincia e dei Comuni limitrofi;
 - c) sul Bollettino ufficiale della Regione;
 - d) sul foglio degli annunci legali della Provincia;
 - e) per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione locale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 200.000 EURO;
 - f) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 1.000.000 di EURO e su Gazzetta Europea.

Possono essere stabilite di volta in volta ulteriori e maggiori forme di pubblicità.

2. Le pubblicazioni di cui alle lettere da b) ad f) devono avvenire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto.
3. I termini di cui ai commi precedenti possono essere ridotti in caso di comprovata e motivata urgenza, e determinata dal C.C. o organo competente.

ART. 10 – COMMISSIONE DI GARA

1. La gara ha luogo nell'ufficio indicato nell'avviso e la gara viene effettuata da apposita Commissione così composta:
 - a) il Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale, con funzioni di presidente, secondo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione;
 - b) n. 2 dipendenti comunali, componenti, all'uopo designati dal Presidente;
2. Assiste, con le funzioni di segretario e con l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni, un dipendente comunale designato dal Presidente.

ART. 11 – OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE

1. Qualora siano ammesse offerte per procura o per persona da nominare, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni riportate nel bando:
 - a) la procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico, o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.
 - b) allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
 - c) l'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e, questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale o,

al più tardi, nei tre giorni successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

2. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare, sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.
3. I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l'offerta sia stata fatta per persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

ART. 12 – DEPOSITI DI GARANZIA E PER SPESE CONTRATTUALI

1. Nessuno può partecipare alle gare indette dal Comune per la vendita di beni immobili se non comprovi di avere depositato, presso la Tesoreria comunale, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo sul quale la gara viene aperta e l'ammontare presunto delle spese contrattuali indicato nell'avviso d'asta.
2. Il deposito deve essere fatto in contanti in LIT. o in EURO.
3. Nessuno, per qualsiasi motivo, può essere dispensato dall'effettuare i depositi di cui ai precedenti commi. Di ogni mancanza o carenza di detti depositi sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi assiste come segretario.
4. Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta sarà considerato in acconto del prezzo di aggiudicazione, e, qualora eseguito in titoli di rendita sul debito pubblico, sarà convertito, a spese dello stesso aggiudicatario, in denaro contante.

ART. 13 – MODALITA' DELLA GARA

1. Le offerte debbono obbligatoriamente pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui avverrà l'apertura delle buste. L'ora verrà asseverata dal responsabile competente del protocollo.
2. Le gare si svolgono presso i locali del Comune specificati nel bando e/o nella lettera di invito, alla presenza della commissione di gara al suo completo.
3. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.

ART. 14 – LE OFFERTE

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del comune consegue all'aggiudicazione definitiva. L'offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando.
2. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte.
3. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
4. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espressa in cifre e in lettere. Qualora ci sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il comune.

ART. 15 – OFFERTE MEDIANTE SCHEDE SEGRETE

1. L'asta e la licitazione privata si tengono con il metodo delle offerte segrete; quest'ultime, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, devono essere inviate all'amministrazione, ad esclusivo rischio del concorrente, per mezzo del servizio postale raccomandato. Tali offerte, per essere valide, devono pervenire, in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quello fissato per la gara, entro l'ora stabilita nell'avviso.
2. Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. Ricevute tutte le offerte, l'autorità che presiede l'asta o licitazione, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di gara, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta voce le offerte.
3. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.
4. L'Amministrazione potrà, nel bando, riservarsi di avvalersi della pari espressa facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione quando fosse presentata una sola offerta valida, se giudichi opportuno e conveniente ripetere la gara.
5. Quando due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà nella medesima adunanza ad una licitazione tra essi soli, a offerte segrete. Colui che risulta migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario.
6. Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicazione avverrà per sorteggio.

ART. 16 – RIPETIZIONE DELLA GARA

1. Nel caso che risulti infruttuoso il primo esperimento d'asta, si procede ad un secondo esperimento con le stesse condizioni e modalità di svolgimento del primo, fatta salva la applicazione dell'art. 15, comma 4.
2. Qualora risultino infruttuosi due esperimenti d'asta si può procedere a trattativa privata con osservanza delle prescrizioni di cui all'art., 6 c. 2° lett. c).
3. In caso contrario si procede ad ulteriori esperimenti d'asta, con successive riduzioni sul prezzo a base d'asta, ciascuna delle quali non può eccedere il 15% (quindici per cento) del valore di stima.

ART. 17 – VERBALE DI GARA

1. L'esito della gara deve risultare da processo verbale che, sotto la sorveglianza del Presidente della commissione di gara, viene redatto dal dipendente che assiste con funzioni di segretario.

ART. 18 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA

1. Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale di gara con tutti i relativi atti e documenti viene immediatamente rimesso al Responsabile del Servizio per i successivi provvedimenti.

ART. 19 – VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA

1. L'Amministrazione può procedere alla vendita a trattativa privata, qualora lo ritenga conveniente, degli immobili per i quali si siano verificate due diserzioni di incanti. Di norma si segue il metodo della "gara ufficiosa" previsto nel regolamento generale dei contratti.

Si può inoltre procedere a trattativa privata, in via del tutto eccezionale per motivi di urgenza o quando vi ricorrano speciali ed eccezionali circostanze come indicato nel precedente art. 6.

2. La facoltà di cui al comma precedente è ammessa purchè il prezzo e le condizioni dell'ultima asta infruttuosa non subiscano variazioni se non a vantaggio dell'amministrazione.
3. Le offerte che fossero presentate devono essere accompagnate dalle quietanze del tesoriere comunale, comprovanti gli avvenuti depositi di garanzia.
4. I beni disponibili per la vendita il cui valore di stima non eccede L. 20.000.000 o corrispondenti in EURO possono essere alienati a trattativa privata, anche senza preventivo esperimento di pubblico incanto ma con pubblicità limitata a livello locale, qualora per ragioni o circostanze speciali l'amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente.
5. E' ammessa la trattativa diretta con una o più persone, quando trattasi di fondi interclusi o comunque di immobili per i quali v'è fondato motivo di ritenere che non vi sarebbe una pluralità di offerte, sempre che il prezzo sia giudicato congruo. In ogni caso, vanno sempre interpellati tutti i proprietari confinanti.

ART. 20 – PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA

1. Entro il termine indicato nel bando l'acquirente deve versare presso la Tesoreria Comunale il prezzo di aggiudicazione ed il fondo spese eventualmente richiesto.
2. Il deposito effettuato a garanzia dell'offerta viene computato in acconto.
3. In caso di mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione il Comune tratterrà la cauzione versata a carico del mancato acquirente.

ART. 21 – VENDITE TRAMITE INTERMEDIARI IMMOBILIARI

1. In caso di asta e trattativa privata infruttuosa, la Giunta può decidere di alienare il bene ad un intermediario acquirente scelto con procedure competitive e secondo i termini che seguono in analogia a quanto disposto dal c. 99 dell'art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662 per il patrimonio dello stato.
2. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Comune l'importo stabilito nella perizia di stima e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Comune la differenza fra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Comune la differenza tra il valore stabilito nella stima e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Nella delibera di Giunta di cui al precedente comma può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.

ART. 22 – GARANZIA

1. Il Comune garantisce l'evizione all'acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi o formalità pregiudizievoli.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

ART. 23 – INVIM

1. Le alienazioni dei beni immobili comunali sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.l. 599 del 25.11.1996, convertito con la legge 24 gennaio 197, n. 5.

ART. 24 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto Comunale
 - c) il Regolamento dei contratti;
 - d) il Regolamento di contabilità.

ART. 25 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la duplice pubblicazione prevista dall'art. 10 delle Preleggi al codice civile.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 1
ART. 2 – BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	PAG. 1
ART. 3 – COMPETENZE DEGLI ORGANI	PAG. 1
ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ALIENAZIONI	PAG. 2
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	PAG. 3
ART. 6 – FORME DI GARA	PAG. 4
ART. 7 – INDIZIONE	PAG. 5
ART. 8 – BANDO	PAG. 5
ART. 9 – PUBBLICITA' DEGLI AVVISI DI GARA	PAG. 6
ART. 10 – COMMISSIONE DI GARA	PAG. 7
ART. 11 – OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE	PAG. 7
ART. 12 – DEPOSITI DI GARANZIA E PER SPESE CONTRATTUALI	PAG. 8
ART. 13 – MODALITA' DELLA GARA	PAG. 9
ART. 14 – OFFERTE	PAG. 9
ART. 15 – OFFERTE MEDIANTE SCHEDE SEGRETE	PAG. 10
ART. 16 – RIPETIZIONE DELLA GARA	PAG. 11
ART. 17 – VERBALE DI GARA	PAG. 11
ART. 18 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA	PAG. 11
ART. 19 – VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA	PAG. 11
ART. 20 – PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA	PAG. 12
ART. 21 – VENDITE TRAMITE INTERMEDIARI IMMOBILIARI	PAG. 13
ART. 22 – GARANZIA	PAG. 13
ART. 23 – INVIM	PAG. 14
ART. 24 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	PAG. 14
ART. 25 – RINVIO DINAMICO	PAG. 14
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE	PAG. 14